



TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Novara in composizione collegiale nella persona dei magistrati:

dott. Bartolomeo QUATRARO - Presidente -

dott.ssa Simona GAMBACORTA - Giudice Relatore -

dott. Mauro D'Urso - Giudice -

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 10 maggio 2012 nel
procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. iscritto al n. 785/2012.

promosso da:

ESSE WOODS IN S.p.A. con l'Avv. **L. F.**

-parte reclamante-

contro

IL CASO S.p.A. s.r.l. in liquidazione con l'Avv. **R.**

R.

-parte reclamata-

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,

OSSERVA

Il presente reclamo ha per oggetto il provvedimento del 1° marzo 2012 con cui il Giudice del Lavoro ha rigettato, per la seconda volta, l'istanza presentata dall'odierna reclamante finalizzata ad ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo della sentenza n. 188/2011 pronunciata dal medesimo Giudice.

La prima questione da affrontare riguarda l'ammissibilità del mezzo di impugnazione scelto dalla reclamante.

Sul punto è opportuno premettere che l'art. 10 comma 4 del regolamento CE n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo, prevede che "Il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione".

Il regolamento fa, invece, circa l'ipotesi di diniego di rilascio della certificazione e l'esperibilità di eventuali rimedi impugnatori.

Si esprime, invece, sulla questione, la guida pratica per l'applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo, redatta dalla Commissione Europea con l'esplicita finalità "di dare indicazioni alle parti, ai giudici ed agli avvocati" e aiutare "a capire meglio il regolamento CE n. 805/2004, a beneficio dei cittadini e delle imprese" (disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/civiljustice/>).

La guida prevede, per il caso qui in esame, le seguenti possibilità: 1) la riproposizione dell'istanza (strada già percorsa dalla reclamante); 2) l'impugnazione della decisione di diniego, "se la legislazione nazionale lo consente, oppure" 3) chiedere l'esecuzione secondo la procedura di *exequatur* prevista dal regolamento CE n. 44/2001.

Si palesa dunque come la questione da dirimere nella presente sede riguardi l'ammissibilità del gravame avverso la decisione di diniego alla stregua della legislazione nazionale.

Premesso che non esiste una specifica disciplina legislativa dettata *ad hoc* per il caso in esame, si tratta di vagliare l'applicabilità al medesimo delle ordinarie norme del codice di procedura civile.

La parte reclamante ha ritenuto di poter attivare il rimedio previsto per sottoporre a revisione i decreti del giudice tutelare ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

Una siffatta scelta, ad avviso del Collegio, è solo parzialmente condivisibile.

In particolare, lo è ove attinge alle disposizioni del codice di rito relative ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss.).

E' noto, infatti, come tale tipologia procedimentale trovi il suo naturale campo di applicazione (di natura residuale, ovverosia per il caso in cui la legge non preveda un diverso e specifico procedimento) nella volontaria giurisdizione che, è opportuno ricordarlo, si distingue dalla giurisdizione contenziosa perché non è finalizzata all'accertamento ed alla tutela di un diritto sostanziale nel contrasto di contrapposte pretese delle parti, e si configura come una sorta di punto di interferenza tra giurisdizione ed amministrazione, tra interessi privati e interessi pubblicistici.

La decisione di certificare una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo appare, per l'appunto, riconducibile a tali funzioni para-amministrative, essendo il giudice chiamato non già ad accertare l'esistenza di un diritto del singolo nel contrasto tra le parti, ma la ricorrenza di certi requisiti previsti dalla normativa europea quali condizioni per perseguire l'interesse – di natura sovraindividuale – di incrementare la creazione di uno spazio giudiziario europeo.

Posta, per le considerazioni fatte, la natura di volontaria giurisdizione della decisione assunta dal Giudice del Lavoro investito della richiesta di certificazione di titolo esecutivo europeo, il mezzo di impugnazione che deve trovare applicazione è il reclamo alla Corte d'Appello previsto dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 739 c.p.c., trattandosi di decisione assunta, come prevede la norma, "dal tribunale in camera di consiglio in primo grado".

Il reclamo al Collegio deve pertanto giudicarsi inammissibile.

Nondimeno, appare opportuno, per la novità della questione, rispetto alla quale non si registrano precedenti giurisprudenziali, offrire un contributo alla riflessione, anche per il caso di riproposizione dell'istanza, esprimendo alcune considerazioni nel merito.

Ebbene, vale la pena innanzitutto sottolineare che nella sopra citata guida pratica, in commento alla previsione dell'art. 3 comma 1 lettera b) che dispone che il credito si considera non contestato se "il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine" la Commissione cita come esempi tipici proprio le sentenze contumaciali e le ingiunzioni di pagamento.

Si aggiunga che il complessivo impianto regolamentare, ed in particolare le disposizioni degli artt. da 13 a 18, appare ispirato alla finalità di assicurare al debitore la possibilità della contestazione del credito, dettando norme minime di tutela in punto notificazione della domanda, contenuto della stessa, e possibilità di sottoporre a gravame la decisione.

Le considerazioni che precedono, ad avviso del Collegio, inducono a ritenere che il riferimento, contenuto nell'art. 3 comma 1 lettera b) alle "procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine", vada inteso non già alla stregua di un richiamo al valore sostanziale che la legislazione interna attribuisce alla contumacia del convenuto, bensì come mero punto di collegamento alla disciplina processuale nazionale, quale complesso normativo che prevede le forme ed i momenti attraverso cui la contestazione del credito sarebbe potuta avvenire.

In altri termini, la non contestazione di cui parla la norma in commento deve essere interpretata non nell'accezione processuale dell'espressione, ma secondo il suo senso letterale e comune, ovvero sia come dato di fatto ed oggettivo dell'assenza di difese volte a contrastare la sussistenza o l'entità del credito.

Tale soluzione ermeneutica appare del resto confortata dalle previsioni dell'art. 18 del regolamento 805/2004, che sancisce la possibilità di ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo, anche in difetto delle condizioni di cui agli artt. da 13 a 17, ove la

decisione sia stata notificata al debitore e questi abbia avuto la possibilità di promuovere un'impugnazione diretta ad ottenere un riesame completo della decisione medesima.

Ad avviso del Collegio la richiamata disposizione dimostra come la volontà del legislatore comunitario fosse quella di intendere la non contestazione come circostanza oggettiva, purché ne risulti accertata la natura di scelta volontaria e non già di inconsapevole conseguenza di un difetto di contraddittorio.

Adottando la succitata linea interpretativa, dunque, la certificazione di titolo esecutivo europeo dovrebbe essere rilasciata anche in presenza di sentenze contumaciali passate in giudicato, ove risultino rispettate le prescrizioni degli artt. da 13 a 17 ovvero 18 del regolamento CE.

Venendo alla regolazione delle spese di lite, la novità della questione ne giustifica l'integrale compensazione.

P.C.M.

Il Tribunale di Novara in composizione collegiale,
dichiara l'inammissibilità del reclamo;
spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 maggio 2012.


Il Giudice est.

dott.ssa Simona Gambacorta



Il Presidente

dott. Bartolomeo Quatraro



TRIBUNALE DI NOVARA
Deposito in Cancelleria
Novara, li 23.5.2012

Il CANCELLIERE
Dott.ssa Federica PITALE

